

# ***Una guida per seminare come Pac comanda***

*Di Angelo Frascarelli - 31 Ottobre 2022*



*Completata la stesura del Piano Strategico Pac. Le ultime novità per le Bcaa 7 e 8 e sull'ecoschema 4 indirizzano le scelte degli agricoltori*

La scrittura del Piano Strategico per la Pac (Psp) è stata completata a fine ottobre 2022 e ci sono alcune novità rispetto alle versioni precedenti del Psp, quindi a quanto illustrato in precedenti articoli (*Terra&Vita n. 26/2022 e 28/2022*).

Le novità della Pac 2023-2027, che influiscono sulle scelte colturali, sono principalmente due:

- la condizionalità rafforzata, in particolare le Bcaa 7 e 8;
- l'ecoschema 4, che riguarda i seminativi.

Le Bcaa e gli ecoschemi si applicano giuridicamente dal 1° gennaio 2023, ma di fatto influenzano le scelte delle semine autunnali e hanno un impatto notevolissimo sugli ordinamenti colturali nei seminativi.

La nuova Pac 2023-2027 prevede due nuove e importanti Bcaa (Buone condizioni agronomiche e ambientali), nell'ambito della cosiddetta "condizionalità rafforzata". Più precisamente:

- Bcaa 7: rotazione delle colture;
- Bcaa 8: percentuale minima di almeno il 4% dei seminativi ad aree ed elementi non produttivi.

La condizionalità è il requisito per beneficiare del pagamento di base.

A proposito di queste due Bcaa, per le prossime semine, gli agricoltori devono tener presente tre elementi:

1) gli **impegni** e i **vincoli** delle Bcaa 7 e 8 previste dal Reg. 2021/2115 (regolamento di base della nuova Pac) e dal Piano Strategico Nazionale;

2) le **esenzioni**, ovvero gli agricoltori che sono esentati dal rispetto delle Bcaa 7 e 8;

3) le **deroghe** previste dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 e dal Decreto Ministeriale n. 362512 del 23 agosto 2022, **per l'anno di domanda 2023**, che sono state adottate per accrescere l'approvvigionamento alimentare, messo in pericolo dagli shock dei costi dei fattori della produzione e dal conflitto Russia-Ucraina.

Articolo pubblicato sulla rubrica *Primo Piano* di Terra e Vita

[Abbonati e accedi](#) all'edicola digitale

## Tab. 1 Bcaa 7: rotazione delle colture sui seminativi

Elementi	Descrizione
<b>Impegni e vincoli</b>	<p>La Bcaa 7 obbliga gli agricoltori alla rotazione delle colture nei seminativi. La rotazione consiste in un <b>cambio di coltura almeno una volta all'anno</b> a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura interessa anche le eventuali colture secondarie, adeguatamente gestite, completandone cioè il ciclo produttivo. Per coltura si intende una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi della classificazione botanica delle colture. Pertanto, la successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro) è considerata, ai fini della presente Bcaa, come monosuccessione dello stesso cereale. Infatti appartengono tutti al genere <i>Triticum</i>.</p>
<b>Esenzioni</b>	<p>Sono esentate le aziende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;</li><li>- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;</li><li>- con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.</li><li>- certificate in conformità al Reg. (Ue) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica e le colture condotte secondo la Produzione integrata, certificate dal Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (Sqnpi).</li></ul>
<b>Deroghe</b>	<p>Ammesse le deroghe per:</p> <p>a) la coltivazione di parcelle a seminativo in regime di <b>aridocoltura</b>, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. In tal caso, sulla stessa parcella è ammessa la coltivazione della stessa coltura per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella di seminativo sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% delle parcelle dell'azienda siano destinate ogni anno ad un cambio di coltura principale;</p> <p>b) le parcelle a seminativo ricadenti nelle <b>zone montane</b>, dove le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed una durata delle condizioni climatiche per coltivare breve da non consentire successioni colturali complesse. Su tali superfici una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalate alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo oppure;</li><li>- ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% dei suoi seminativi. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.</li></ul>
<b>Deroga per il 2023</b>	<p>Per l'anno di domanda 2023, non si applica l'obbligo della rotazione sui seminativi, per effetto del Reg. (Ue) 2022/1317, in conseguenza del conflitto Russia-Ucraina. La deroga non può essere utilizzata dagli agricoltori che aderiscono alle pertinenti misure agroambientali dello sviluppo rurale e all'ecoschema 4.</p>

## ***La Bcaa 7: rotazione delle colture sui seminativi***

La Bcaa 7 obbliga gli agricoltori alla rotazione delle colture nei seminativi ([tab. 1](#)). La rotazione consiste in un **cambio di coltura almeno una volta all'anno** a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura interessa anche le eventuali colture secondarie, adeguatamente gestite, completandone cioè il ciclo produttivo. Si sottolineano due particolarità.

La successione di due colture (mais-mais o grano duro-grano duro), non rispetta la condizionalità. Tuttavia una **coltura secondaria**, che completa il ciclo produttivo consente di interrompere la successione; ad esempio, loietto-mais nello stesso anno a cui segue loietto-mais, rispetta la condizionalità.

Le colture intercalari da sovescio non rispettano il "cambio di coltura", in quanto non completano il ciclo produttivo. Quindi, le **cover crops** (colture da sovescio) non sono considerabili ai fini della rotazione, in quanto di durata troppo breve per conseguire i benefici ambientali che sono obiettivo della norma.

Sono state introdotte due deroghe ([tab. 1](#)):

- parcelle a seminativo condotte in regime di **aridocoltura**;
- parcelle a seminativo ricadenti nelle **zone montane** ([tab. 1](#)).

Esiste poi una deroga per tutto il 2023, dovuta alla situazione del conflitto Russia-Ucraina (Reg. 2022/1317): i beneficiari non sono obbligati a rispettare la norma della condizionalità sulla rotazione delle colture. Tuttavia, la norma ha valore di "baseline" del pagamento sugli ecoschemi e sugli interventi agro-climatico-ambientali, i cui impegni hanno la Bcaa 7 come impegno di base (si paga ciò che è superiore agli impegni di baseline).

In sostanza è stato definito che la deroga per la crisi Ucraina all'entrata in vigore della condizionalità rafforzata non può essere applicata dalle aziende che:

- presentano una qualsiasi domanda Psr misure agroambientali (biologico, sodo, integrato);
- partecipano all'eco-schema 4 (rotazione biennale con colture leguminose/da rinnovo).

## tab. 2 Bcaa 8: 4% di aree ed elementi non produttivi

Elementi	Descrizione
<b>Impegni e vincoli</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Impegno a). Percentuale minima al 4% dei seminativi da destinare a <b>superfici ed elementi non produttivi</b>, raggiungibile con terreni a riposo, fasce tampone (Bcaa 4), le fasce inerbite (Bcaa 5), e le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui all'impegno B.</li><li>- Impegno b). Elenco degli elementi del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente, da mantenere e considerabili nel computo del 4%: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, margini dei campi, boschetti nel campo, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).</li></ul>
<b>Aree ed elementi non produttivi</b>	<p>A. i terreni a riposo, le fasce tampone, le fasce inerbite, terrazze;</p> <p>B. le superfici con elementi non produttivi permanenti: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, margini dei campi;</p> <p>C. Alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale);</p> <p>D. le superfici finanziate con Reg. (Cee) n. 2080/1992 e Misura H del Psr 2000-2006 che hanno terminato gli impegni.</p>
<b>Esenzioni</b>	<p>Sono esentate le aziende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;</li><li>- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;</li><li>- o con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.</li></ul>
<b>Deroghe</b>	<p>Per l'anno di domanda 2023, la deroga riguarda <b>solo l'impegno a) e interessa i terreni lasciati a riposo (ossia non coltivato dal 01/01/2023 al 30/06/2023)</b> ai fini della Bcaa 8 possono essere coltivati e quindi destinati a fini produttivi, solo per fini di destinazione all'alimentazione umana. A tal fine, il Reg. 2022/1317 e il Decreto Ministeriale n. 362512 del 23 agosto 2022 <b>escludono la coltivazione di granturco, semi di soia o bosco ceduo a rotazione rapida</b>.</p>
<b>Inaccessibilità alla deroga</b>	<p>Le deroga non può essere utilizzata dagli agricoltori che aderiscono alle pertinenti misure agroambientali dello sviluppo rurale e all'ecoschema 4.</p>

## ***La Bcaa 8: 4% di aree ed elementi non produttivi***

La Bcaa 8 prevede una percentuale minima di almeno il 4% dei seminativi, a livello di azienda agricola, destinata ad **aree ed elementi non produttivi**, compresi i terreni lasciati a riposo ([tab. 2](#)).

La percentuale minima al 4% dei seminativi deve essere destinata ad aree ed elementi non produttivi, raggiungibile anche mediante il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio. Sono escluse le colture azotofissatrici per soddisfare la Bcaa 8.

La norma si applica a partire dal 2024, per effetto della deroga legata al conflitto Russia-Ucraina (Reg. 2022/1317).

La deroga stabilisce che per tutto il 2023 i beneficiari non sono obbligati a rispettare la Bcaa 8.

**Tuttavia, COME per la Bcaa 7, la deroga per il 2023 non può essere applicata dalle aziende che:**

**- presentano una qualsiasi domanda Psr misure agroambientali (biologico, sodo, integrato);**

**- partecipano all'ecoschema 4 (rotazione biennale con colture leguminose/da rinnovo).**



### tab. 3 Sistemi Foraggeri estensivi con avvicendamento

<b>Impegno</b>	<b>IM01:</b> Assicurare nell'avvicendamento almeno biennale la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo.
	<b>IM02:</b> Sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell'anno. Sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata o della produzione biologica.
	<b>IM03:</b> Fatta eccezione per le aziende zootecniche, effettuare l'interramento dei residui
<b>Specifiche</b>	L'eco-schema si applica alle colture principali e di secondo raccolto. Rientrano nell'avvicendamento anche i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi. Sono escluse le colture di copertura nel rispetto di quanto previsto dalla Bcaa 7 e dal Cgo 2.
<b>Pagamento</b>	50-110 €/ha

## Ecoschema 4: avvicendamento biennale

Il Psp prevede cinque tipologie di ecoschemi, strettamente correlate e integrate con la condizionalità rafforzata ([tab. 3](#)).

Agli ecoschemi l'Italia ha destinato il 25% delle risorse del Psp (percentuale minima obbligatoria, come sancisce il Reg. Ue 2021/2115), pari a 875,5 milioni di euro per l'Italia, suddiviso per ogni delle cinque tipologie. Più precisamente, il 41,5% all'Eco 1, il 17,8% all'Eco 2, il 17,3 % all'Eco 3, il 18,6% all'Eco 4 e il 5% all'Eco 5.

Per i seminativi, gli ecoschemi accessibili sono l'Eco 4 e l'Eco 5. Tralasciamo l'Eco 5 che riguarda "colture a perdere" per gli impollinatori.

L'Ecoschema 4 "Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento" prevede un sostegno alle superfici a seminativo in avvicendamento di colture leguminose e foraggere, nonché da rinnovo con l'impegno alla gestione dei residui con un'ottica di carbon sink ([tab. 3](#)).



L'avvicendamento prevede due categorie di colture:

- colture leguminose, foraggere e da rinnovo, che non hanno limiti di avvicendamento, cioè possono succedere a sé stesse;

- altre colture, principalmente cereali a paglia, che non possono succedere a sé stesse, ovvero non si possono fare due anni consecutivi i cereali a paglia.

Sulle **colture leguminose e foraggere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari** nel corso dell'anno.

Sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente **l'uso della tecnica della difesa integrata**.

Rientrano nell'avvicendamento anche i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi.

Fatta eccezione per le aziende zootecniche, è necessario effettuare **l'interramento dei residui**.

A queste superfici a seminativo in avvicendamento viene concesso un pagamento di 110 €/ha, che però potrebbe essere largamente inferiore (50-60 €/ha) vista l'ampia superficie a seminativi accessibile all'ecoschema.

L'adesione all'Ecoschema 4 non consente all'agricoltore di usufruire della deroga per il 2023 sulle Bcaa 7 e 8, quindi i beneficiari sono obbligati a rispettare la rotazione delle colture e il 4% di aree non produttive.

Infatti, **la condizionalità ha valore di "baseline" del pagamento sugli ecoschemi e sugli interventi Aca** i cui impegni hanno le Bcaa 7 e 8 come impegno di base (si paga ciò che è superiore agli impegni di baseline).

Pertanto, gli agricoltori che beneficiano di Ecoschema 4 non possono utilizzare la deroga della Bcaa 7 e 8.

**Articolo pubblicato sulla rubrica *Primo Piano* di Terra e Vita**

## ***La situazione nella gestione dei seminativi autunnali***

Alla luce della novità della Pac 2023-2027, ogni agricoltore deve fare un'attenta analisi aziendale per gestire gli impegni della condizionalità e verificare l'opportunità di adesione all'Ecoschema 4.

In sintesi, per le semine autunnali, occorre tener presente che:

- per il 2023 c'è la deroga "Ucraina" del Reg. (Ue) 2022/1317 che consente di evitare la rotazione (Bcaa 7) e di coltivare i terreni a riposo (Bcaa 8);
- questa deroga non è utilizzabile dagli agricoltori che beneficiano delle misure agroambientali o l'Ecoschema 4;
- le parcelle a seminativo, condotte in regime di **aridocoltura** e ricadenti nelle **zone montane** hanno una maggiore flessibilità sulla Bcaa 7 (vedi sopra).



Quindi, per il 2023, si possono verificare due situazioni:

1. un agricoltore che non beneficia delle misure agroambientali o non aderisce all'Ecoschema 4, può evitare la rotazione e coltivare tutta la superficie;
2. un agricoltore che beneficia delle misure agroambientali o aderisce all'Ecoschema 4, deve contemplare la rotazione e destinare il 4% della superficie agricola aziendale ad area non produttiva.

La scelta dipende dall'entità dei pagamenti agro-climatico-ambientali e/o dell'Ecoschema 4 (circa 50-110 €/ha) e dall'impatto della rotazione (Bcaa 7), del 4% di aree non produttive (Bcaa 8), della riduzione degli agrofarmaci (Ecoschema 4) e dell'obbligo di interrimento delle paglie dei cereali (Ecoschema 4).